Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. "SALVADOR ALLENDE"
LICEO SCIENTIFICO-LICEO CLASSICO
Sezione associata – I.T. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing
Via Ulisse Dini, 7 – 20141 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C
www.allendecustodi.gov.it; e-mail: posta@allendecustodi.gov.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it

Prot. n. 1751/C14
del 04/11/2016

CONTRATTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Tra l'Istituto Superiore "S. Allende" rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dr Alessandro Gullo, nato a Catania (CT) il 16/06/1961 e domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto con sede in Milano vi U. Dini, 7 C.F.: GLLLSN61H16C351Z

E

Il signor Alessandro Ciocca nato a Bollate il 23/06/1983 e residente in via Achille Grandi, 9 – 20094 Corsico Codice fiscale: CCCLSN83H23A940S

Premesso

Che il datore di lavoro ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, ed è interessato a far svolgere un progetto ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia;
Che il signor Alessandro Ciocca risulta essere in possesso della professionalità necessaria;
Che il signor Alessandro Ciocca intende accettare l'incarico propostogli;

Si conviene quanto segue

a) la committente conferisce incarico al sig. Alessandro Ciocca che accetta di prestare la propria attività, avente per oggetto la gestione del sito internet dell'Istituto della piattaforma on line in qualità di web master;

b) il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D. L.vo n. 276/2003;
c) il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza;
d) il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
e) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità;
f) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 61 del D. L.vo n. 276/2003, di valutare periodicamente (è preferibile, se possibile, individuare momenti di incontro) in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto (o programma di lavoro, o fase di esso);
g) la durata del progetto avrà decorrenza dal 07//11/2016 al 31/08/2017;
h) il compenso è fissato in euro 2.000,00 (lordo). Tale importo è corrisposto al termine della prestazione. Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 del D. L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro.
i) il lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 del D.L.vo n. 276/2003 si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere,

in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;

j) il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto;

k) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite nel contratto individuale, così come previsto dall'art. 67, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003;

l) il lavoratore autorizza il datore di lavoro committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

m) il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente;

n) per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 cpc, anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 07/11/2016

Il datore di lavoro committente

Il lavoratore